

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26
Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente : Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 -
Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti.
BURA n° 41 del 31.12.2003

Art. 1

Integrazione

1. Dopo l'art. 46 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 46 bis - Valutazione di Incidenza

1. La Regione è competente per le procedure di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" relative ai piani, ai programmi territoriali, alle categorie di opere e di interventi ricompresi nel comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 oltre ai piani agricoli e faunistico-venatori.
2. Sono trasferite ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel precedente comma.
3. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, i Comuni possono concludere accordi con altri Comuni limitrofi o con gli enti gestori delle aree protette, al fine di semplificare ed unificare i procedimenti amministrativi.
4. La Regione conserva i compiti di coordinamento e indirizzo sulle funzioni trasferite, assicurando la coerenza con i propri obiettivi di conservazione degli habitat naturali.
5. Lo Sportello Regionale per l'Ambiente, istituito presso la Direzione Territorio, cura le competenze regionali relative al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) individua l'autorità competente,
 - b) stabilisce i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) approva specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di incidenza, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti;
 - d) approva le linee guida per la redazione della valutazione di incidenza, le misure di mitigazione e compensazione;
 - e) individua le forme di monitoraggio e aggiornamento dell'elenco dei SIC e delle ZPS.

Art. 46 ter - Decorrenza

1. Il trasferimento ai Comuni delle competenze di cui al comma 2 del precedente articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento previsto dal comma 6 del precedente articolo 1, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 119/2000».

Art. 2

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino Ufficiale della Regione*”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.